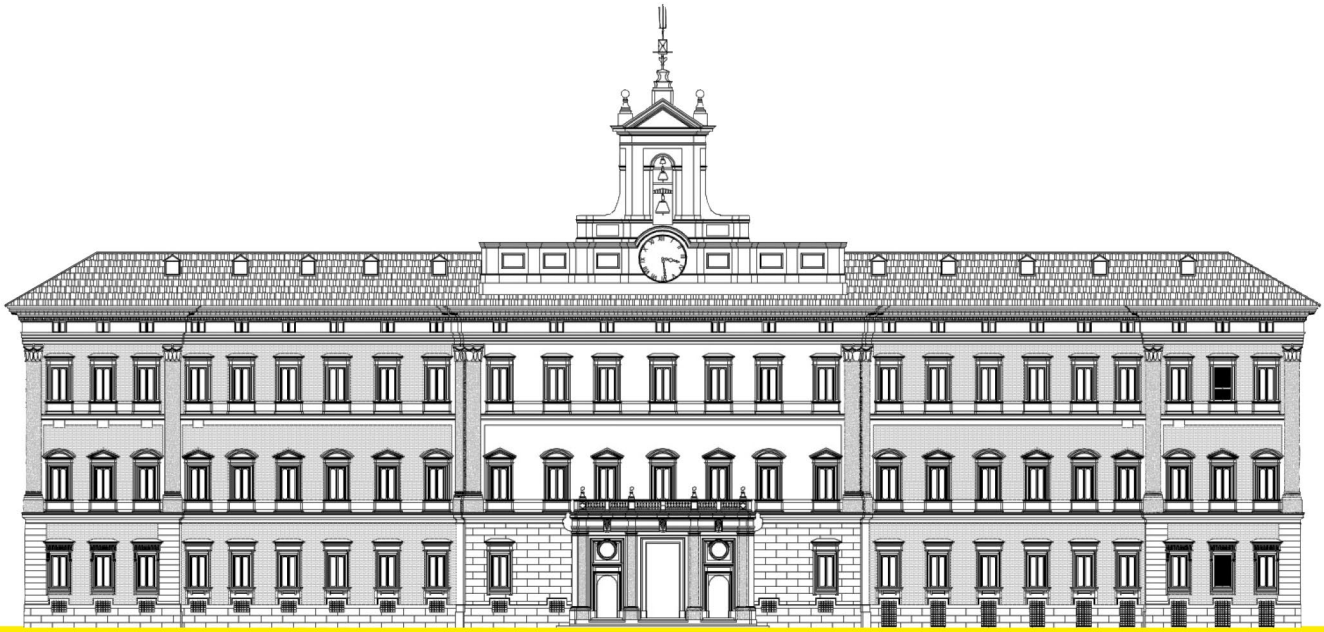
Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1028 e abb.

Modifica all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano

(Testo unificato)

N. 134 – 23 ottobre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1028 e abb.

Modifica all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell’area marina protetta del golfo di Capo Zafferano

(Testo unificato)

N. 134 – 23 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ..... - 3 -

ARTICOLO 1 ..... - 3 -

ISTITUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL “GOLFO DI CAPO ZAFFERANO” ..... - 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**1028 e abb.**
Titolo:	**Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano**
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Benvenuti Gostoli (FDI)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, ha per oggetto l'istituzione dell'area marina protetta del "Golfo di Capo Zafferano".
Il testo originario del provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è stato assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente), ed è stato abbinato alle proposte di legge di cui all'A.C. 2109 e all'A.C. 2302, in quanto vertenti sulla medesima materia. Nella seduta del 9 settembre 2026 è stato adottato un testo unificato, sul quale la Commissione non ha introdotto modificazioni.
Il provvedimento si compone di un solo articolo. È oggetto della presente Nota il testo unificato delle proposte di legge A.C. 1028, A.C. 2109 e A.C. 2302.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1
Istituzione dell'area marina protetta del "Golfo di Capo Zafferano"

Normativa vigente. L'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, ha previsto un'autorizzazione di spesa destinata all'istituzione delle riserve marine. Successivamente, l'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), ha individuato le aree marine di reperimento nelle quali possono essere istituiti parchi o riserve marine. Infine, l'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo

ambientale, ha previsto un'autorizzazione di spesa destinata alle esigenze di funzionamento delle aree marine protette.

Le norme, introducendo la lettera *ee*-novies*)* al comma 1 dell'articolo 36 della legge n. 394 del 1991, includono "Capo Zafferano" tra le aree in cui possono essere istituiti parchi o riserve marine (comma 1).
Viene altresì stabilito che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione della relativa area marina protetta (comma 2).
Le norme, inoltre, incrementano di:

- 500.000 euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982[1], al fine di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1 (comma 3, primo periodo);
- 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001[2], al fine di provvedere alle esigenze di funzionamento della medesima area marina protetta (comma 3, secondo periodo);
- 400.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 la predetta autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982, al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette (comma 4).

Ai relativi oneri, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 0,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), includendo tra queste "Capo Zafferano" (comma 1). Viene, inoltre, disposto che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione della relativa area marina protetta (comma 2). Le norme, inoltre, incrementano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della

[1] Recante disposizioni per la difesa del mare.
[2] Recante disposizioni in campo ambientale.

legge n. 979 del 1982[3], di 500.000 euro per l'anno 2027, al fine di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1 (comma 3, primo periodo) nonché quella di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001[4] di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, per provvedere alle esigenze di funzionamento della medesima area marina protetta. Infine, le norme, al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette, incrementano di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 la predetta autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982. Ai relativi oneri, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 0,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede con le modalità ivi previste (comma 5) [*cfr. infra*].

Al riguardo, pur considerando che l'onere recato dalle norme risulta configurato come limite massimo di spesa, atteso che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, appare necessario che siano acquisiti dati ed elementi di informazione sia ai fini della valutazione della congruità delle spese autorizzate per l'istituzione e il funzionamento dell'area marina protetta di Capo Zafferano, sia per meglio precisare la finalità della spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 autorizzata dal comma 4 per garantire l'istituzione delle aree marine protette, non risultando chiaro se tale autorizzazione sia destinata all'istituzione di ulteriori aree marine protette rispetto a quella di Capo Zafferano e, in tal caso, quali interventi debbano essere finanziati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 3 e 4, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 0,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo

[3] Recante disposizioni per la difesa del mare.
[4] Recante disposizioni in campo ambientale.

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nel rilevare che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità, si segnala l'opportunità, sotto il profilo della formulazione della disposizione, di modificare la disposizione al fine di prevedere la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in misura pari a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, al fine di considerare nell'ultimo anno del triennio del bilancio triennale 2026-2028 l'ammontare più elevato della riduzione annua da apportare negli anni a partire dall'anno 2028. In proposito, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.